

**CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER
LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' AI SENSI DELLA DGR N. 2672/2019 PER L'AREA
DELLA "RIABILITAZIONE MINORI DISABILI" - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020.**

TRA

l'Agenda di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano - di seguito,
ATS Milano -, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 19, C. F. e Partita Iva
.09320520969, nella persona del Direttore Generale, dott. Walter Bergamaschi,
nato a Milano il 17.07.1964, domiciliato per la carica presso la sede legale
dell'ATS

E

il soggetto erogatore Punto D'incontro Soc. Coop. Sociale onlus (di seguito
Soggetto Erogatore), con sede legale in Cassano D'Adda (MI), via Cassano
37, C. F. 11050040150, partita IVA 11050040150, nella persona del Sig. Vincenzo
Baioni, nato a Cassano D'Adda (MI) il 19.07.1962 – C. F. BNAV62L19C003C -
domiciliato per la carica presso la sede di Punto D'incontro Soc. Coop.
Sociale onlus

per l'area della "Riabilitazione minori disabili"

PREMESSO CHE

- con DGR n. 3239 del 04.04.2012 sono state approvate le "Linee guida per l'attivazione delle sperimentazioni nell'ambito delle politiche del welfare" e definite le aree di intervento sperimentali sulle quali intervenire in ogni singolo territorio, nonché le modalità per la presentazione delle proposte di sperimentazione;
- con DGR n. 499/2013 "Determinazioni in ordine alle sperimentazioni

realizzate ai sensi della DGR 04.04.2012, n. 3239 – Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di Welfare: indicazioni a conclusione del periodo sperimentale", sono state:

- individuate le azioni migliorative per ogni ambito di attività in cui sono state attivate le sperimentazioni ex DGR n. 3239/2012;
- allineate alla DGR n. 3239/2012, per ogni effetto modificativo o integrativo, le azioni sperimentali attive su territorio in quanto debitamente autorizzate e coerenti con la DGR n. 3239/2012, volte a garantire risposte a persone non accolte o accolte solo parzialmente dall'attuale rete d'offerta socio-sanitaria;
- Con DGR n. 4702/2015 e n. 5954/2016 Regione Lombardia ha previsto la prosecuzione delle misure innovative dell'Area Socio Sanitaria Integrata, Riabilitazione minori disabili e Case Management, nelle more del perfezionamento di nuovi modelli per la presa in carico che si stanno sviluppando in applicazione a quanto stabilito dalla L.R. 23/15, all'interno dei quali troveranno successiva stabilizzazione;
- con DGR n. 7600 del 20.12.2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario per l'esercizio 2018 – di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza", Regione Lombardia ha stabilito che le sperimentazioni attive nell'area della Riabilitazione minori disabili proseguiranno anche nel 2018 nelle more della riconduzione all'interno di nuovi modelli per la presa in carico che si stanno sviluppando in applicazione a quanto stabilito dalla L.R. 23/2015;
- con DGR n. 1046 del 17.12.2018 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario per l'esercizio 2019 – di concerto con

gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini", Regione Lombardia stabilisce la continuità nel 2019 degli interventi riferiti ai due ambiti di sperimentazioni "Riabilitazione minori disabili" e "Case Management", entro i quali è stato ricondotto anche il "Counseling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo" attivo presso l'ATS Città Metropolitana di Milano, fino alla stabilizzazione delle sperimentazioni stesse prevista entro il 31.12.2019;

- con DGR n. 2672 del 16.12.2019 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 - di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini-", Regione Lombardia stabilisce la continuità nel 2020 degli interventi riferiti ai due ambiti di sperimentazioni "Riabilitazione minori disabili" e "Case Management", entro i quali è stato ricondotto anche il "Counseling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo", attivo presso l'ATS Milano, nelle more dell'inserimento di tali modelli nella rete consolidata di unità di offerta e alle medesime condizioni già in essere, anche in termini di finanziamento;
- Il progetto sperimentale attuato dal Soggetto Erogatore è denominato Centro diurno territoriale per minori con disturbo dello sviluppo (di seguito il "progetto");
- la ATS Milano non ha ricevuto formale conferma da parte del Soggetto Erogatore di rinuncia o sospensione del progetto o di una sua parte;

SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La presente convenzione definitiva è diretta a disciplinare i rapporti giuridici ed

economici discendenti in capo all'ATS Milano e al Soggetto Erogatore dall'applicazione della DGR 2672/2019 per quanto concerne la prosecuzione delle attività, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, delle sperimentazioni sociosanitarie dell'Area "Riabilitazione minori disabili" riconducibili alla DGR n. 3239/2012.

Articolo 2 – Adempimenti delle parti

Il Soggetto Erogatore si impegna, il periodo definito, ad attuare le azioni innovative che costituiscono l'oggetto del progetto.

Il Soggetto erogatore, ai fini del riconoscimento della remunerazione degli interventi realizzati in attuazione del progetto, si obbliga all'adempimento del debito informativo diretto alla relativa rendicontazione economica e quali/quantitativa in conformità a quanto previsto all'art. 3 della presente convenzione.

L'ente è tenuto a comunicare alla ATS e alla D.G. regionale competente l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno n. 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo;

ATS Milano si impegna a:

- fornire al Soggetto Erogatore, secondo le indicazioni regionali, gli strumenti per la rendicontazione economica e quanti-qualitativa delle attività erogate;
- a verificare le rendicontazioni ricevute e a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia Direzione Generale Regionale competente eventuali anomalie riscontrate.

L'ATS Milano provvede ad erogare all'ente titolare la remunerazione prevista per l'attività svolta, entro 60 gg. dal ricevimento della documentazione.

contabile, previa verifica positiva delle prestazioni erogate attraverso il sistema di rendicontazione previsto all'art. 3 della presente convenzione.

L'ATS Milano è tenuta a controllare e monitorare l'andamento delle attività di progetto secondo indirizzi e strumenti indicati dalla D.G. Regionale competente, applicando precisi e specifici indicatori di controllo e monitoraggio;

La ATS Milano esercita le funzioni di vigilanza e di controllo di appropriatezza delle prestazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. 2672/2019;

Articolo 3 - Debito informativo

Il Soggetto Erogatore è tenuto alla rendicontazione quantitativa, economica e qualitativa dell'attività effettuata con cadenze, modalità ed evidenze documentali stabilite dalla Direzione Generale competente e dalla ATS Milano stessa, per la rendicontazione dei progetti;

Articolo 4 – Budget

Al Soggetto Erogatore è assegnato un budget complessivo per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 corrispondente a € 70.204,89.

Al superamento della soglia di budget indicato non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione;

Articolo 5 - Referenti del progetto

Per i rapporti con Punto D'incontro Soc. Coop. Sociale onlus, tramite gli uffici competenti, ATS Milano individua - quale referente - la Dr.ssa Jolanda Bisceglia, Direttore della UOC Percorsi Integrati per la Cronicità.

Per i rapporti con ATS Milano, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, la Punto D'incontro Soc. Coop. Sociale onlus individua - quale referente - la dott.ssa Maddalena Genco;

Articolo 6 - Durata

La presente convenzione definitiva ha validità dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Allo scadere del termine non è previsto il rinnovo automatico. Ove ne ricorrano i presupposti, la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Si rinvia al successivo articolo 7 per le ipotesi di risoluzione e di recesso prima della scadenza naturale del termine.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, ATS Milano provvede a riconoscere, altresì, le prestazioni erogate a far data dal 01.01.2020 dal Soggetto Erogatore a favore di utenti già in carico o di nuovi utenti, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione, dalle DD.GG.RR. n. 1046/2018 e n. 2672/2019, e debitamente rendicontate nei flussi informativi.

Articolo 7 - Recesso e risoluzione

Nel caso in cui una delle parti intendesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale del termine, potrà procedere al recesso comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

ATS Milano, inoltre, potrà procedere alla risoluzione della convenzione qualora, su indicazione motivata del Referente, inoltrata per iscritto al Direttore competente, si giudicasse inadeguato l'apporto fornito dall'altro contraente rispetto agli adempimenti di cui al precedente articolo 2, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di diffida formale. La ATS di Milano, d'intesa con la D.G. Regionale

competente, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente tale convenzione in caso di inattività del Soggetto Erogatore.

Il Soggetto Erogatore accetta senza riserva alcuna la risoluzione della convenzione disposta da ATS Milano, secondo i termini previsti dal precedente capoverso;

Articolo 8 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano;

Articolo 9 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

Il Soggetto Erogatore solleva ATS Milano da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione della presente convenzione e nello svolgimento del progetto;

Articolo 10 - Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica che le parti converranno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo;

Articolo 11 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

Le parti contraenti, quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali, le categorie particolari di dati ed i dati giudiziari esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ed in

conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in materia;

Articolo 12 - Codice di Comportamento e Piano triennale per la Trasparenza

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da entrambe le parti il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS Milano sono tenuti ad osservare.

Le parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità pubblicati nelle sezioni dedicate all' Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali.

Le parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti;

Articolo 13 - Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Articolo 14 - Conformità atto

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. La presente convenzione è esente da imposta di bollo, in applicazione degli artt. artt. 11 e 17 del D. Lgs. 460/97.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li

Il Direttore Generale ATS della Città metropolitana di Milano

Walter Bergamaschi

Il Legale rappresentante del Soggetto Erogatore

Vincenzo Baioni

